

**Civile Sent. Sez. 5 Num. 11960 Anno 2016**

**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**

**Relatore: MELONI MARINA**

**Data pubblicazione: 10/06/2016**

**SENTENZA**

sul ricorso 523-2012 proposto da:

COMUNE DI PALERMO in persona del Sindaco pro tempore,  
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria  
della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso  
dall'Avvocato ANGELA PROVENZANI con studio in PALERMO  
PIAZZA MARINA 39 (avviso postale ex art. 135) giusta  
delega in calce;

**2016**

**1768**

**- ricorrente -**

**contro**

SAITUR SRL in persona del legale rappresentante pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL  
FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI

PALMERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO CUVA giusta delega a margine;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 126/2010 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO, depositata l'08/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

uditi per il controricorrente gli Avvocati PALMERI e CUVA che hanno chiesto il rigetto e l'inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



## Svolgimento del processo

Il Comune di Palermo aveva notificato alla società Saitur srl una cartella di pagamento relativamente all'hotel Atheneum per Tarsu dovuta per l'anno 2006 chiedendo il pagamento della somma complessiva di € 8.997,91.

La società contribuente impugnò l'avviso di pagamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, la quale accolse il ricorso.

Il Comune di Palermo propose appello avverso la sentenza davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia la quale, pur ritenendo pienamente ammissibile la diversificazione delle tariffe tra esercizi alberghieri e locali adibiti a uso abitazione, confermò la sentenza di primo grado di annullamento dell'avviso di pagamento in quanto il disposto aumento tariffario era illegittimo per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia ha proposto ricorso per

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive letter 'M' followed by a flourish.



cassazione il Comune di Palermo con un motivo e la società contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.68 comma 2 D.L.gs 507 del 1993 in riferimento all'art. 360 comma 1 n.3 cpc perché il giudice di appello ha ritenuto illegittima l'applicazione di tariffe differenziate agli immobili adibiti ad alberghi rispetto a quelli adibiti a civile abitazione in assenza di specifica motivazione.

A tal riguardo il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 8 sancisce che la tariffa è determinata dagli enti locali. Ne deriva che appare legittimo per un Comune introdurre una tariffa differenziata per fasce di utenza - quella domestica e quella non domestica.

Sul punto si è espressa questa Corte con Sez. 5, Sentenza n. 5722 del 12/03/2007 per cui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli



esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall'art. 69, comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (più recentemente vedi 6- 5, Ordinanza n. 12859 del 23/07/2012).



In ordine al profilo dell'obbligo di motivazione della delibera comunale dell'ente locale che prevede una differenziazione tra civile abitazione ed esercizio alberghiero questa Corte ha affermato che (Sez. 5, Sentenza n. 7044 del 26/03/2014): "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui all'art. 65 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poiché la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile "ex post", di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili". (Sul punto anche si è pronunciata anche Cass. n. 22804 del 2006, ord. n. 26132 del 2011).

Pertanto secondo questa Corte appare del tutto legittima la differenziazione delle tariffe per tributo TARSU tra esercizio alberghiero e civile abitazione.

Nella fattispecie il ricorso proposto deve tuttavia essere respinto in quanto il TAR Regione Sicilia ha annullato con sentenza 1550/2009 passata in giudicato la delibera TARSU



nr. 165 del 31/5/2006 della  
Giunta Comunale di Palermo e conseguentemente  
le iscrizioni a ruolo fondate sulla delibera  
Tarsu 2006 annullata dal TAR della Sicilia sono  
prive di validità.

Per quanto sopra non può essere accolto il  
ricorso per cassazione del Comune di Palermo,  
peraltro proposto successivamente all'avvenuto  
annullamento della delibera comunale TARSU nr.  
165 del 31/5/2006 da parte del TAR Sicilia sez.1  
con sentenza 1550/2009, e deve essere confermata  
la sentenza di secondo grado di annullamento  
dell'iscrizione a ruolo e della conseguenziale  
cartella.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le  
parti le spese dei gradi del giudizio di merito,  
stante l'evolversi della vicenda processuale,  
mentre le spese del giudizio di legittimità  
devono essere poste a carico del Comune di  
Palermo stante la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dei gradi  
merito e condanna il Comune di Palermo al  
pagamento delle spese del giudizio di  
legittimità che si liquidano in € 2.200,00



complessive oltre spese accessorie.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio  
della V sezione civile il 18/5/2016